

DICHIARAZIONE

DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 1717/2013

(Commissione Regionale VAS: Parere n. 73/2013 - ipotesi di esclusione di cui al Parere n. 84/2012 recepite con D.G.R. n. 1646/2012)

oggetto: Comune di SELVAZZANO DENTRO - Provincia di Padova - Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP). Nucleo n. 6 di via Forno.

VARIANTE N. 3: URBANIZZAZIONE U.M.I. 01. Assestamento esecutivo finale (viabilità – percorsi – dotazioni – ambiti fondiari)

Ubicazione: ambito a sud di via Forno tra via Carnaro a ovest e vicolo Forno a est.

N.C.T.: Foglio 13, mappali 2022 (parte), 2025, 2029, 2503, 112, 150

P.I. vigente: destinazione prevista a "Zona omogenea C2" e quella dell'ampliamento richiesto nella zona agricola E (area bianca);

Intesa preliminare: realizzazione di un PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – NUCLEO N. 6 DI VIA FORNO (VARIANTE N. 1 approvata con D.G.C. n. 193 del 07.10.2015 – Convenzione attuativa stipulata in data 03.12.2015 – VARIANTE N. 2 approvata con D.G.C. n. 70 del 18.07.2018) – con particolare riferimento alla "fase attuativa" del P.E.E.P. (esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al P.d.C. n. 7/2016 del 15.02.2016).

Vi è ora la necessità di compiere un ASSESTAMENTO ESECUTIVO FINALE delle urbanizzazioni (viabilità – percorsi – dotazioni – ambiti fondiari) per la sola U.M.I. 01, anche al fine di concretizzare quanto evidenziato (in occasione di specifico sopralluogo) dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici del Comune, così come condiviso con la DD. LL., circa l'effettiva possibilità di migliorare le condizioni viabilistiche locali tramite l'allargamento della sede stradale (carreggiata) di Via Forno, per il tratto interessato dall'ambito d'intervento afferente al P.E.E.P. e sino al raggiungimento della larghezza m. 7, la cui piattaforma si sviluppa in adiacenza all'ampio spazio sistemato a verde attrezzato, comprendente il previsto percorso pedonale (dotato di struttura ombreggiante) adeguatamente distanziato (protetto) rispetto al nastro stradale, annoverato tra le opere di urbanizzazione primaria. La superficie interessata dalle attività è di mq.

Per tale motivo, richiamo quanto riportato nella DGR 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto *"Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS - Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."*

Nel citato Parere n. 73 al punto 3 delle premesse si richiama infatti quanto segue:

3. di confermare, riproponendole, le ipotesi di esclusione (*da VAS e/o verifica assoggettabilità, NdR*) formulate con il parere n. 84 del 3 agosto 2012 e recepite dalla Giunta Regionale con DGR n. 1646 del 7 agosto 2012, che sono:

- varianti derivanti dalla correzione dei perimetri degli ambiti destinati ai piani urbanistici attuativi;
- le varianti ai PAT/PATI che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle NTA del Piano, (...) e alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione; (...).

Tali esclusioni si fondano sul presupposto che trattasi di ipotesi che sono già state valutate in sede di PAT/PATI, e nel caso in specie anche nella verifica di assoggettabilità del *"PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NUCLEO N. 6 DI VIA FORNO"*; le lievi modifiche che riguardano l'allargamento della strada (via Forno) nel tratto tra il confine nord-ovest del PEEP e quello nord-est.

L'asestamento operato per l'allargamento di Via Forno (attualmente larga m 6,10 circa in corrispondenza dell'intersezione con Via Carnaro, che verrà portata a m 7,00 circa in corrispondenza dell'accesso pedonale al civico 20 e dotato di marciapiede e struttura ombreggiante) comporta lievi modifiche anche per il verde primario e per gli ambiti fondiari interessati dall'edificazione in corso (edificio E02) e di futura attuazione (edificio E01, edificio E03), nonché una ricalibratura delle dotazioni complessive afferenti all'U.M.I. 01, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Come riscontrabile con immediatezza dall'elaborato grafico allegato, nella sezione "Dati urbanistici – Dimensionamento" con riferimento al volume massimo insediabile (a carattere residenziale, pari a mc. 16.042 – altezza massima di zona fissata in m. 12,50) viene riportata la ripartizione della potenzialità edificatoria prevista tra i due ambiti fondiari (U.M.I. 01 e U.M.I. 02), quindi operate le nuove quantificazioni di progetto delle dotazioni di aree a servizi in particolare per l'U.M.I. 01 interessata dalla presente Variante n. 3 (ma anche per l'U.M.I. 2) comparate con le dotazioni fissate dalla precedentemente Variante n. 2 e determinate – per ciascuna dotazione – le differenze quantitative.

Si evince con chiarezza che le nuove quantificazioni di progetto delle dotazioni di aree per servizi (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) derivanti dall'asestamento morfologico finale relativo alla presente Variante n. 3 sono tutte superiori ai relativi standard minimi di legge.

Tenuto conto di tutto quanto sopra descritto, l'asestamento esecutivo finale delle urbanizzazioni del P.E.E.P. (che interessano unicamente l'U.M.I. 01), quindi delle dotazioni, degli ambiti fondiari e dei percorsi, risulta essere compiutamente rappresentato (forme, dimensioni, consistenze) nell'elaborato grafico denominato *"Planivolumetrico di progetto – dimensionamento – comparativa"* (tavola unica) di riferimento, assunto a corredo della presente Relazione, comunque trovando applicazione i seguenti presupposti:

- la natura e la consistenza dell'asestamento è tale da non costituire alterazione / modificazione dei criteri informativi complessivi dettati dal nuovo assetto urbanistico fissato per l'ambito a seguito dell'approvazione della "Variante n. 1" e della "Variante n. 2" al P.E.E.P. Nucleo n. 6 di Via Forno;
- l'interesse pubblico prevalente, derivante – in particolare – dalla desiderabilità sociale intrinseca nell'attuazione del Piano, viene sempre e comunque fatto salvo;

- non è previsto alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto convenzionato, nel rispetto delle finalità proprie del P.E.E.P. (contenimento dei costi, così come indicato nella D.G.C. n. 4 del 21.01.2015);
- è stato condiviso con il competente Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici del Comune che le modifiche apportate alle quantità di aree relative alle opere di urbanizzazione conseguenti all'assestamento esecutivo finale (viabilità, percorsi, dotazioni, ambiti fondiari) operato per la sola U.M.I. 01 – tenuto conto che le nuove quantificazioni di progetto delle dotazioni di aree per servizi sono comunque tutte superiori ai relativi standard minimi di legge – non costituiscono una variazione essenziale tale da comportare una conseguente modifica della Convenzione attuativa in atto (stipulata, come richiamato nelle premesse, in data 03.12.2015, con particolare riferimento all'articolo 3).

Tali lievi modifiche, che non alterano le dotazioni degli standard di servizio e non hanno contenuto modificativo nemmeno sull'analisi di sostenibilità ambientale: di conseguenza non modificano neppure la valutazione ambientale del Piano, già sottoposto positivamente alla Commissione VAS regionale e dichiarato “non assoggettabile a VAS”.

A rafforzare questa impostazione delle esclusioni, si ricorda quanto riportato nello stesso Parere n. 73 in calce a pag. 2, punto b): i PUA adottati (...) i cui effetti risultano completamente valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI (**e nel caso specifico nella verifica di assoggettabilità del “PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NUCLEO N. 6 DI VIA FORNO”;**) il PUA non deve essere sottoposto a una nuova verifica di assoggettabilità in quanto già valutato in sede di valutazione della sostenibilità ambientale del Piano.

Si allega di seguito un estratto del Parere della Commissione V.A.S. che ha escluso il Piano dal processo di V.A.S. (parere motivato n. 79 del 26 maggio 2015), peraltro con prescrizioni contenute direttamente nel Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.) presentato per l'istruttoria della Commissione VAS regionale, che riguarda:

- invarianza idraulica;
- illuminotecnica a norma di legge;
- risparmio energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica;
- presenza di percorsi ciclo-pedonali;
- nuovi impianti di alberi con specie autorizzate elencate in una tabella nel R.A.P..

Data

19 marzo 2019


 Firmato

- Il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova con nota prot. n. 161759 del 17.04.2015 trasmetteva il proprio parere dal quale emerge che l'area non interessa aree a pericolosità idraulica ai sensi di quanto previsto dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione; l'area inoltre non è nelle vicinanze di opere idrauliche gestite dalla Sezione.

Nel citato parere si evidenzia inoltre quanto segue:

"[...] Appare opportuno richiamare la L.R. 11/2004 che tra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione, laminazione e invaso. Le conseguenze di ciò sono sempre più spesso gravi anche in occasione di piogge non a carattere estremo, che mettono in crisi la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Per quanto stabilito dalla D.G.R. 2948 del 06/10/2009, al fine di garantire che l'intervento non andrà ad aumentare il rischio idraulico presente nell'area oggetto del P.U.A. dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione di volumi d'invaso rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica. Il progetto di tali volumi d'invaso, da svilupparsi in fase attuativa, dovrà essere valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree oggetto dell'intervento (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso di valle. Si dovranno ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. Viste le caratteristiche della zona è auspicabile non prevedere la realizzazione di edifici con vani interrati.

Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini

a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento".

- Il Consiglio di Bacino Brenta con PEC 498/15 del 17.04.2015 acquisita al prot. regionale n. 163160 del 17.04.2015 trasmetteva il proprio parere, con il quale comunica che *"non rileva nel complesso motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Tuttavia considerato che l'area interessata dalla variante PEEP risulta dotata nelle immediate vicinanze della rete idrica e della rete per lo smaltimento delle acque nere, risulta necessario ottemperare al parere tecnico di ETRA SpA sul collegamento ai servizi a rete citati, avendo cura in particolare di escludere eventuali interferenze con gli effetti degli interventi di mitigazione idraulica proposti sull'area date le criticità rilevate".*

- L'ULSS 16 di Padova con PEC prot. n. 32443 del 21.04.2015 acquisita al prot. regionale n. 167698 del 21.04.2015 trasmetteva il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

"Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;

Nella progettazione della viabilità siano considerate le norme contenute nel codice della strada, con particolare attenzione alla realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili, promuovendo una mobilità urbana che diminuisca l'utilizzo degli autoveicoli privati e migliori la qualità dell'ambiente urbano;

Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani, e siano previste aree destinate al verde urbano pubblico;

In relazione alla edificabilità in progetto, siano previsti adeguati spazi delimitati da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo da favorire l'accesso ad ogni residente ed in posizione tale da non recare danno o molestia a terzi".

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la descrizione dell'ambito d'intervento e alcune informazioni relative allo stato dell'ambiente che pur, essendo di tipo sommario, consentono di delineare il quadro delle criticità ambientali pertinenti l'ambito del piano in esame e si può considerare sufficiente, considerate anche l'entità degli interventi previsti.